

SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale

Codice intervento (SM)	SRD02
Nome intervento	investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione

Finalità e descrizione dell'intervento

L'intervento è finalizzato a potenziare le performance climatico-ambientali delle aziende agricole ed il miglioramento del benessere animale negli allevamenti. A tale scopo, fornisce sostegno ad investimenti, anche innovativi e mirati alla digitalizzazione dei processi, da realizzare nell'ambito del ciclo produttivo aziendale e che, pur potendo comportare un aumento del valore o della redditività aziendale, possiedano una chiara e diretta caratterizzazione e connessione con gli obiettivi specifici della PAC in materia di ambientale, clima e benessere animale e che vadano oltre il mero adeguamento ai corrispondenti standard in uso e/o alle norme esistenti.

In tale contesto, per un migliore inquadramento dell'intervento nell'ambito degli obiettivi specifici della PAC e per valorizzarne adeguatamente i risultati, l'intervento è suddiviso in quattro distinte azioni:

- A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici
- B) Investimenti per la tutela delle risorse naturali
- C) Investimenti irrigui
- D) Investimenti per il benessere animale.

Nell'ambito dell'**azione A** sono previsti investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi agricoli che riducano l'emissione di gas climalteranti (metano e protossido di azoto) e di altri agenti inquinanti dell'aria (ammoniacca) e/o aumentino la capacità di sequestro di carbonio nel suolo.

L'**azione B** prevede investimenti mirati alla tutela qualitativa delle acque alla gestione sostenibile e razionale dei prodotti fitosanitari nonché investimenti per la tutela del suolo in termini di fertilità, struttura e qualità del suolo stesso, anche al fine di ridurre i rischi di degrado, inclusi l'erosione ed il compattamento.

L'**azione C** prevede un sostegno per investimenti mirati ad un uso efficiente e sostenibile delle risorse irrigue.

In relazione all'**azione D** gli investimenti aziendali sono mirati a favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico, anche attraverso l'introduzione di sistemi di gestione innovativi e di precisione, che incrementino il benessere degli animali e la biosicurezza, anche con riferimento all'antimicrobica resistenza.

Tipologie di spese di investimento ammissibili

Nel rispetto del quadro delle spese ammissibili e non ammissibili di cui al Capitolo 10, con il presente intervento risultano ammissibili le spese inerenti i seguenti investimenti:

Azione A

- 1) Realizzazione di strutture e impianti per la riduzione delle emissioni atmosferiche di ammoniacca da fonti agricole
- 2) Realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale, a partire da:
 - i. fonti agro-forestali
 - ii. fonti rinnovabili (eolico, geotermico, solare termico, fotovoltaico)
 - iii. reflui provenienti dall'attività aziendale.



322d22e5



Azione B

- 1) *Acquisizione di attrezzature e realizzazione di strutture/impianti che impediscono l'inquinamento puntuale da prodotti fitosanitari in agricoltura (es. biobed).*
- 2) *Acquisizione di attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari con caratteristiche volte a favorire la riduzione dell'inquinamento.*
- 3) *Realizzazione impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti.*
- 4) *Acquisizione di attrezzature per la tutela del suolo in termini di fertilità, struttura e qualità*

Azione C

- 1) *Adozione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde, che non comportino aumento della superficie irrigata.*
- 2) *Realizzazione e miglioramenti di invasi e stoccaggi aziendali finalizzati a incrementare e razionalizzare la disponibilità irrigua stagionale. Gli investimenti devono riguardare esclusivamente i corpi idrici superficiali.*

Azione D

- 1) *Acquisizione di strutture e attrezzature per il benessere degli animali, esclusivamente con finalità produttiva agricola-zootecnica.*

Principi di selezione

- Localizzazione territoriale
- Caratteristiche del soggetto richiedente
- Caratteristiche dell'investimento
- Caratteristiche aziendali
- Comparti produttivi.

Si aggiungono i seguenti principi applicati orizzontalmente su tutto il territorio nazionale:

- livello di vantaggio climatico e/o ambientale offerto dalle operazioni di investimento
- nell'ambito della Azione D, laddove il benessere animale riguardi le galline ovaiole, priorità per le operazioni di investimento che prevedono l'eliminazione delle gabbie.

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari

CR01 – Sono beneficiari dell'intervento gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura, ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse

CR02 - Laddove giustificato e coerente rispetto alle esigenze e gli obiettivi dell'intervento, e nella misura in cui ciò non comporti alcun tipo di discriminazione non giustificata, la definizione dei possibili beneficiari potrà essere mirata, nell'ambito dei documenti attuativi del presente Piano, con l'obiettivo di migliorare il targeting dell'intervento



322d22e5



Specificazione

R/CR01 Imprenditori agricoli singoli o associati, cooperative agricole di produzione che svolgono attività di coltivazione del terreno e/o allevamento di animali, che possiedano la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di coltivatore diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento

R/CR02 *Nel caso l'intervento venga previsto nell'ambito della programmazione integrata del cosiddetto Pacchetto Giovani, il beneficiario può raggiungere la condizione di IAP alla fine del periodo previsto per l'attuazione del Piano aziendale*

CR03 – Soglie minime dimensione aziendale in termini di produzione standard:

- Soglia ordinaria (altre zone): 20.000 euro
- Soglia per le zone montane: 15.000 euro.

Condizioni di ammissibilità dell'intervento**Criteri comuni a tutte le Azioni**

CR06 – Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità indicate nella descrizione dell'intervento, nell'ambito delle Azioni previste.

Nell'ambito dell'azione A gli investimenti per la produzione energetica sono limitati al fabbisogno necessario per l'autoconsumo aziendale

CR07 – Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca

CR08 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento

CR09 – Soglie minime di spesa ammissibile per operazione:

- soglia ordinaria (altre zone) 15.000 euro
- soglia per zone montane 10.000 euro

CR10 – *Limiti massimi di spesa ammissibile all'aiuto per beneficiario*

Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un limite importo massimo di spesa ammissibile erogabile per ciascun beneficiario in un periodo di 4 anni. Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va considerato l'anno in cui è decretata la concessione dell'aiuto e le tre annualità precedenti

Spesa ammissibile in quattro anni: 600.000 euro

Il limite di euro 600.000 è elevato ad euro 1.200.000 nel caso di cooperative agricole di produzione che svolgono attività di coltivazione del terreno e/o allevamento di animali

CR12 - Effetto incentivo del contributo pubblico

Si rinvia a quanto disciplinato al Capitolo 10 relativamente all'effetto incentivante e ai limiti temporali dell'ammissibilità delle spese



322d22e5



Criteria per l'Azione A –Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climaticiCriteria di ammissibilità specifici per gli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

CR23 - L'intervento sostiene investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio di energia. Le tipologie di impianto ammissibili sono le seguenti:

- a) centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets
- b) impianti per la produzione di biogas dai quali ricavare energia termica e/o elettrica
- c) impianti per la produzione di energia eolica
- e) impianti per la produzione di biometano

- f) impianti combinati per la produzione di energia da fonti rinnovabili
- g) piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o dei micro-impianti realizzati in attuazione del presente intervento
- h) impianti per la produzione di energia da fonte solare
- i) impianti per la produzione di energia da fonte geotermica

CR24 - La produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda

CR25 – Nel caso di investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa, devono essere utilizzate esclusivamente risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale

CR26 - La produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e)

CR27 - La produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 40% della producibilità termica annua

CR28 - La produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria

CR30 – Gli investimenti previsti dal presente intervento sono conformi con il Pacchetto legislativo “Energia pulita per tutti gli europei” e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001

Criteria per l'Azione C) - Investimenti irriguiCriteria generali

CR13 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE

CR14 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi



322d22e5



CR15 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure del piano stesso

CR16 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare, entro la conclusione dell'operazione, i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno

CR17 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie e finalizzati al

a) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata

b) la creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali finalizzate anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana

Criteria per gli investimenti di miglioramento degli impianti irrigui esistenti di cui al precedente CR17, lettera a) [miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata]

Gli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente sono ammissibili solo se:

CR18 - da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo, secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente

Risparmio potenziale minimo

Qualora l'intervento riguardi corpi idrici superficiali in condizioni buone, nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti alla quantità d'acqua e consista nell'ammodernamento / riconversione di un impianto di irrigazione esistente, lo stesso deve assicurare un risparmio idrico potenziale pari almeno a:

I. 25 per cento per passaggio da un impianto di classe di efficienza bassa ad uno di classe superiore

II. 25 per cento per passaggio da un impianto di classe di efficienza media ad uno di classe di efficienza alta

III. 10 per cento per passaggio tra impianti all'interno della classe di efficienza media

IV. 5 per cento per passaggio tra impianti all'interno della classe di efficienza alta

CR19 - qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua), sia conseguita una riduzione effettiva minima del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE

Risparmio idrico effettivo

la riduzione del consumo di acqua per irrigazione deve essere almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento sia a livello di impianto di irrigazione sia a livello aziendale

Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda

Questa percentuale sarà rivalutata alla luce delle esigenze che emergeranno dal terzo aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici

Nessuna delle condizioni di cui ai CR18 e CR19 si applica agli investimenti in impianti esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica o a investimenti nella creazione di bacini o forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze



322d22e5



Altri criteri specifici per gli investimenti irrigui

CR21 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente

Specificazione

La Regione del Veneto non sostiene i seguenti investimenti:

-investimenti che comportano aumento della superficie irrigabile

-investimenti finalizzati all'utilizzo di acque affinate

Gli investimenti devono riguardare esclusivamente i corpi idrici superficiali.

Impegni

IM01 - Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa

IM02 - Periodi minimi di stabilità

Si rinvia ai periodi di stabilità dell'operazione definiti per le operazioni di investimento produttivo, in strutture e in attrezzature, dal Capitolo 10 del CSR

Azione C) - Investimenti irrigui

R/IM01 - *Per gli investimenti per il risparmio della risorsa idrica utilizzata nell'irrigazione:*

nel caso in cui un idoneo contatore per la misurazione dei volumi idrici non sia presente al momento della presentazione della domanda, il beneficiario assume l'impegno di installare il contatore entro i termini di conclusione dell'operazione.

Obblighi

Si rinvia a quanto previsto al Capitolo 10 "Elementi comuni e trasversali agli interventi".

Forma e tipo di sostegno**Forma di sostegno**

Sovvenzione

Tipo di pagamenti

Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario.

Aliquota di sostegno

		Zona montana	Altre zone
--	--	--------------	------------



322d22e5



Imprese agricole condotte da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento	60%	50%
Altre imprese agricole	50%	40%

Fanno eccezione le operazioni relative alle seguenti categorie, in applicazione dell'art. 73, c.4 lett. a) del Reg UE n. 2115/2021, per le quali è riconosciuto una percentuale di contributo pari all'80%:

- *Azione A per investimenti di riduzione delle emissioni atmosferiche di ammoniaca*
- *Azione B per investimenti in attrezzature che impediscono l'inquinamento puntuale da prodotti fitosanitari in agricoltura (es. biobed e dispositivi antideriva).*

Aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

✓ No



322d22e5

